

## **STATUTO**

### **BABY AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP  
VIA MONTEVERDE 1

Numero REA: AP - 166054

Codice fiscale: 01698100441

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 21-02-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

formato da tre membri e rimette all'assemblea l'individuazione degli stessi con le relative cariche.

Dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità dei voti, come constatato dal Presidente,

**L'ASSEMBLEA DELIBERA:**

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, composto di 38 (trentotto), che tiene conto delle nuove disposizioni introdotte dai Decreti Legislativi nn. 5 et 6 del 17 gennaio 2003, statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti;
- di stabilire che per il prossimo triennio, la società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre membri, costituito come segue:

- STRACCIA Gabriella, Presidente;
- MAGGITTI Marzia e ANELLI Emanuela, Consigliere.

Le medesime STRACCIA Gabrielle, MAGGITTI Marzia e ANELLI Emanuela dichiarano di accettare la carica a ciascuna conferita e che non esistono cause di ineleggibilità.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e trenta.

Si invocano i benefici fiscali previsti per le cooperative sociali.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ha ricevuto il presente atto del quale, unitamente all'allegato, ho dato lettura alle comparenti che lo approvano e sottoscrivono.

Scritto con nastro nero indelebile da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, consta di due fogli per facciate intere cinque e quanto fin qui della presente.

F.to Straccia Gabriella

F.to Anelli Emanuela

F.to Marzia Maggitti

F.to Notaio Vincenzo Maria De Sio (impronta del sigillo)

ALLEGATO "A"

**S T A T U T O**

**TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ART.1 DENOMINAZIONE**

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:

**"BABY AZZURRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".**

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o - in presenza dell'Amministratore Unico - dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

**ART.2 SEDE**

La Cooperativa ha sede nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111-ter del R.D. 30 marzo 1942 n.318.

Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali, sia in Italia che all'esterno, con semplice decisione dell'organo amministrativo; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in altro comune.

#### **ART.3 DURATA**

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilaquaranta (31/12/2040); tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### **TITOLO II: MODELLO SOCIETARIO - PREVALENZA - SCOPO - OGGETTO**

#### **ART.4 MODELLO SOCIETARIO**

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio.

#### **ART.5 PREVALENZA**

A norma dell'art.2514 c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservati.

#### **ART.6 SCOPO E OGGETTO**

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge n.

381/91.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa ha per oggetto la gestione di servizi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni dell'infanzia, dell'adolescenza di persone handicappate e con ritardi di apprendimento.

In relazione a ciò la cooperativa sociale può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- Asili e/o scuole private;
- Centri di turismo infantile;
- Attività di servizi di assistenza e di riabilitazione, anche domiciliare;
- Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- Attività di formazione, educazione ed animazione;
- Attività di sensibilizzazione ed animazione della Comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza dell'infanzia e delle persone in stato di bisogno.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni, e concludere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo.

A tale scopo può chiedere contributi e finanziamenti ad ogni livello istituzionale, compreso l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà, inoltre, dare la adesione ad enti e organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a

scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

### **TITOLO III: SOCI**

#### **ART.7 REQUISITI DEI SOCI**

Il numero dei soci è illimitato e in ogni caso non inferiore a tre.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali e tutti coloro che concorrono a sostenere la cooperativa con prestazioni varie di volontariato e non, compresi gli enti collettivi che abbiano tra i propri scopi finalità di promozione della persona umana.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

\* **SOCI COOPERATORI:** possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art.6 della Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni.

\* **SOCI VOLONTARI:** sono soci che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso

per le spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere ammessi alla cooperativa anche terzi, persone fisiche e non, denominati soci sovventori, che investano capitali nell'impresa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono essere ammessi a soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche, affini o comunque concorrenti con quella esercitata dalla Cooperativa, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata conformemente alle leggi vigenti in materia.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art.2476 c.c..

#### **ART.8 PROCEDURA DI AMMISSIONE**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

se trattasi di persona giuridica:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si

chiede di essere iscritto;

- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Il socio è tenuto:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico;

- a versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

L'Organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **ART.9 QUOTE**

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ed euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota. All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della quota sottoscritta e dell'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo.

#### **ART.10 MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO**

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al danaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art.2464 c.c.. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

#### **ART.11 CESSIONE DELLE QUOTE**

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

#### **ART.12 VINCOLI SULLE QUOTE**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

#### **ART.13 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,

se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **ART.14 RECESSO**

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la fusione o la scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) eliminazione di una o più cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468, comma 4;

Hanno diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

#### **ART.15 ESCLUSIONE**

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **ART.16 MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 17.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla

società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti.

Se sono più di uno, essi devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

#### **ART.17 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA**

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno soltanto diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art.2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### **TITOLO IV: PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO**

##### **ART.18 PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali

apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni, e altre agevolazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata per il raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'Assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge;

e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;

d) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve di cui alle lettere b), c), d) e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### **ART.19 BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

#### **ART.20 RISTORNI**

L'assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alla decisione dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) del

successivo articolo 21.

#### **ART.21 DESTINAZIONE UTILE**

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

#### **TITOLO V: ORGANI SOCIALI**

##### **ART.22 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI**

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico da un consiglio di amministrazione, conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

##### **Sezione I - ASSEMBLEA**

##### **ART.23 CONVOCAZIONE**

L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea al domicilio risultante dal libro soci.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle

Assemblee.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, questi ultimi se nominati, ovvero quando quegli amministratori e sindaci che non partecipano all'assemblea, rilascino apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della cooperativa, con la quale attestano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio regionale.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della cooperativa, l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### **ART.24 ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo amministrativo;
- 2) delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
- 3) provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonchè alla loro revoca;
- 4) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività;
- 5) provvede alla nomina - se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna - ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
- 6) provvede eventualmente a conferire, ai sensi dell'art.2477 primo comma C.C., ed a revocare l'incarico di revisore contabile, determinandone il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei

sindaci e del revisore contabile;

8) approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;

9) delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte dell'organo amministrativo;

10) delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C.;

11) delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori;

12) delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al suo esame dagli amministratori o su richiesta fatta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa.

#### **ART.25 ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare su:

- modificazioni dell'atto costitutivo;
- proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione di strumenti finanziari, da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.2483 c.c. e dell'art.111-octies delle disposizioni di attuazione.

#### **ART.26 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'assemblea straordinaria è

regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Sono fatte salve eventuali diverse aggiornaze previste nel presente statuto o fissate dalla legge con norma inderogabile.

#### **ART.27 VOTAZIONE**

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' in facoltà dell'organo amministrativo di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

#### **ART.28 DIRITTO DI VOTO**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari non hanno diritto di voto.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purchè non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

#### **ART.29 PRESIDENZA**

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo regolare svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale deve essere redatto dal notaio, con funzioni di segretario.

#### Sezione II - ORGANO AMMINISTRATIVO

##### **ART.30 AMMINISTRATORI**

La Cooperativa è amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo viene ricostituito.

Qualora non via abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

##### **ART.31 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi e revisore, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed

i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

La parità di voti comporta la riezione della proposta.

Le votazioni sono palesi.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Le decisioni possono essere altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art.2475 c.c..

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio inoltre deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della della decisione siano il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **ART.32 - POTERI E RAPPRESENTANZA LEGALE**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

La firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano:

- all'amministratore unico;
- al Presidente dl Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vice-Presidente;
- agli amministratori, nei limiti della delega.

L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

#### **Sezione III - COLLEGIO SINDACALE**

##### **ART.33 COLLEGIO SINDACALE**

Ove si verificchino i presupposti di legge, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti

organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi di legge.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

#### **TITOLO VI**

##### **ART.34 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
  - b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
  - c) a chi spetta la rappresentanza della società;
  - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

##### **ART.35 DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

#### **TITOLO VII**

##### **ART.36 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate

dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

#### **TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI E RINVIO**

##### **ART.37 REGOLAMENTI**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

##### **ART.38 RINVIO**

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Straccia Gabriella

F.to Anelli Emanuela

F.to Marzia Maggitti

F.to Notaio Vincenzo Maria De Sio (impronta del sigillo)